

COMUNE DI BROGNATURO

89822 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel.0963/74080 - Fax 0963/775956 - Cod.Fisc.00298720798

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

Art. 1 - (Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sul suolo, sottosuolo e spazi sovrastanti nel territorio del Comune di Brognaturo si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Per “zone di rilevanza storico-ambientale” si intendono quelle aree cittadine la cui connotazione è caratterizzata da tale aspetto peculiare.

Per “particolari caratteristiche della strada” si intendono quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione.

Per “circolazione pedonale” si intende la possibilità di assicurare il libero transito dei pedoni, carrozzini per bambini, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili.

Art. 2 - (Distinzioni delle occupazioni ed atto di concessione)

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal servizio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purchè non intralcianti con il traffico, e previa comunicazione, anche via fax, al Comune almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine di quarantotto ore per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 3 - (Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune via fax o con telegramma.

Art. 4 - (Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune in carta legale, almeno 30 giorni prima dalla decorrenza dell'occupazione.

La domanda va redatta su modulo messo a disposizione dall'ufficio comunale competente, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dall'ufficio comunale.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura riportate su apposita planimetria;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla eventuale relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5 - (Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso il servizio competente alla emanazione dell'atto.

Qualora sia necessario acquisire il parere di un altro servizio il termine è elevato a quarantacinque giorni.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione richiesta, il responsabile formula all'interessato, entro il termine stabilito dall'articolo precedente, una richiesta di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione.

L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Nel caso di domanda per la concessione di area per lo svolgimento di un pubblico spettacolo, al richiedente può essere imposto un deposito cauzionale in contanti stabilito dal Comune che verrà restituito, alla scadenza dell'occupazione, dopo che il concessionario avrà comprovato di avere assolto le sue obbligazioni nei confronti del Comune.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
2. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
3. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
4. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto stabilito dalla parte seconda di questo regolamento.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- e) con possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata per l'immediato – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino. Restano esclusi, per i casi di concessioni abitualmente rinnovate annualmente per periodi stagionali, piccoli interventi atti al sostegno di coperture o altre strutture, a filo con la pavimentazione, realizzati seguendo le prescrizioni dell'ufficio comunale competente.

Qualora l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 nr. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.L.vo 31.03.1998 n.114, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

Art. 7 - (Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre, ha l'obbligo di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio autorizzato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza;
- c) utilizzare lo spazio concesso solo per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione, la pulizia e l'ordine al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d) eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per ripristinare, al termine dell'occupazione, lo spazio occupato;
- e) provvedere al versamento della tassa secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- f) osservare tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- g) conservare con cura l'originale del provvedimento di concessione e esibirlo agli Organi di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- h) comunicare agli uffici competenti le variazioni della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante, nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo di autorizzazione.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 8 - (Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione, previa diffida ad adempiere, da notificare con preavviso minimo di cinque giorni:

- le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea, salvo proroga per comprovate necessità;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 9 - (Revoca, modifica, sospensione della concessione e rinuncia)

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base ad apposite disposizioni dei competenti Uffici del Comune.

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti ai fronti delle abitazioni verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

La revoca è disposta dal funzionario incaricato, con apposita disposizione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta da una perizia tecnica attestante il pubblico interesse di cui al presente articolo. Nella disposizione di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di Messo Comunale.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, nel caso di occupazioni temporanee non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto, ma non sono più dovute le eventuali rate non ancora scadute. Nel caso di occupazioni permanenti, la rinuncia non importa liberazione dalla intera annualità di canone in corso al momento in cui la rinuncia è comunicata.

Art. 10 - (Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.11 - (Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego la rinnovo.

Art. 12 - (Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'organo comunale competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio provvedimento la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13 - (Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Parimenti è necessaria l'autorizzazione o il permesso di costruzione per la posa su suolo pubblico di manufatti o simili.

Art. 14 - (Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 15 - (Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente al rilascio della relativa autorizzazione detta anche le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc. ...

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari l'autorizzazione è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio e/o ai regolamenti speciali.

La tassa per la occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada.

Quando gli utenti eseguono lavori di riparazioni o altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico o a rimborsare il Comune.

Art. 16 - (Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17 - (Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18 - (Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 19 - (Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992, n.285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionato".

Art. 20 - (Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico – monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 28/03/1991, n.112 e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.M. n.248 del 04/06/1993.

Non è consentito l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 21 - (Concessioni di suolo pubblico per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

Le concessioni per le occupazioni effettuate da titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riguardano:

1. Occupazione della carreggiata stradale.

Qualora le dimensioni del marciapiede non consentono di dare luogo ad occupazioni, ovvero qualora non esista marciapiede, può essere consentita l'occupazione della carreggiata stradale nel rispetto dei seguenti limiti e solo in zone a bassa densità di traffico veicolare:

- a) le occupazioni della carreggiata dovranno essere rese visibili e sicure con l'uso di appositi sistemi e non dovranno determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali;
- b) gli esercenti dovranno curare che tutti i sistemi adottati a garanzia della sicurezza dei pedoni e della circolazione veicolare siano costantemente tenuti in condizioni ottimali, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- c) ove siano realizzate isole pedonali sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga alle norme sancite dal Codice della Strada e ai principi fissati dal presente regolamento, a condizione che resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della sede stradale per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza, e comunque non inferiore a mt. 2,50;

2. Occupazione dei marciapiedi.

I marciapiedi potranno essere occupati in adiacenza al fabbricato ove ha sede l'esercizio commerciale, purché non sussistano altri tipi di impedimento sullo spazio rimanente e sia garantito uno spazio di passaggio di 120 cm., sempre nel massimo rispetto dei terzi e della collettività.

Nelle zone di rilevanza storico – ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada, possono essere ammesse occupazioni in deroga purché venga garantita a cura dell'occupante una zona protetta in sicurezza di ampiezza non inferiore a cm.

120 che consenta la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria. La zona suddetta, in ogni caso, non deve essere inferiore a mt. 1,20 di larghezza.

In dette zone, qualora il marciapiede antistante l'esercizio commerciale non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico che fronteggia il locale al di là della sede viaria, sempreché sia consentita la circolazione dei pedoni e purché il suolo occupabile non sia distante dal pubblico esercizio oltre i mt. 20. In questo caso particolare l'Amministrazione potrà autorizzare l'occupazione a seguito di parere sanitario favorevole.

In tutte le ipotesi di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, dovranno essere rispettati i seguenti principi di carattere generale:

- le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, griglie di delimitazione, etc.) devono essere tali da non costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale o veicolare e devono essere rimosse negli orari giornalieri non contemplati dall'autorizzazione.

- gli spazi occupati dovranno essere corredati da coperture (tende, ombrelloni etc.) della stessa estensione spaziale dell'area oggetto dell'occupazione ed elevarsi per un'altezza minima dal piano di calpestio pari a mt. 2,50.
- Le aree assentite dovranno sempre essere delimitate esternamente da una linea bianca di cm.10 di larghezza, qualora non vengano collocate strutture di perimetrazione.
- Le strutture poste su suolo pubblico, nelle autorizzazioni temporanee, dovranno essere tempestivamente rimosse nel periodo di non utilizzazione, con l'obbligo di ripristino della situazione preesistente.
- Le aree di suolo pubblico di cui possa essere autorizzata l'occupazione devono mantenere una distanza minima di mt. 5 dai principali siti di interesse storico, architettonico, culturale, ambientale, religioso e devono essere compatibili con la capacità di soddisfare adeguatamente le esigenze fisiologiche dell'utenza.
- Le aree autorizzate non potranno essere superiori al doppio della superficie interna destinata alla somministrazione.

CAPO II – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 22 - (Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato. La tassa non si applica ai passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto e di cui il Comune impedisca il ripristino per motivi storici o architettonici.

La tassa non si applica alle occupazioni di suolo pubblico per l'abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono al disabile l'accesso all'abitazione di residenza.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

- Categoria prima – centro abitato;
- Categoria seconda – rimanente territorio.

Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella seconda categoria, le tariffe di prima categoria sono ridotte del 30%.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metro lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superficie eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

Art. 23 - (Tariffe)

Ai fini della determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa in oggetto, questo Comune appartiene alla classe V° secondo il D.Lgs 507/1993.

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dall'art.25. In tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 24 - (Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.22 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alla tariffa giornaliera per metro quadro:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
- fino a 18 ore	- riduzione del 25%
- oltre le 18 ore e fino a 24 ore	- tariffa ordinaria
- fino a 14 giorni	- tariffa ordinaria
- non inferiore a 15 giorni	- riduzione del 50%

Art. 25 - (Riduzione della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Art. 26 - (Esenzione della tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, in particolare sono esenti le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- g) coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- h) occupazioni di suolo pubblico per l'abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono al disabile l'accesso all'abitazione di residenza.

Art. 27 - (Riscossione tassa giornaliera)

Per le occupazioni giornaliere nei mercati ambulanti la tassa è riscossa anticipatamente da appositi incaricati che rilasciano quietanza.

La bolletta, dalla quale deve risultare la somma pagata, la data, la validità ed il nome e cognome del concessionario, costituisce l'unica prova del pagamento della tassa.

Sono consentiti contratti in abbonamento valido per la riscossione della tassa nelle seguenti modalità:

1. Posteggi per attività ambulanti

- a) abbonamento annuale valido per un giorno alla settimana, calcolata agli effetti della tassa in n. 48 giornate;
- b) abbonamento stagionale (estivo – invernale) valido per un giorno alla settimana e di durata conforme al regolamento del mercato.

2. Esercizi commerciali

a) abbonamento stagionale valido per tutti i giorni della durata minima di 100 giorni;

b) abbonamento stagionale valido per tutti i giorni della durata minima di 180 giorni.

Sull'importo dell'abbonamento, da pagarsi anticipatamente, viene concessa una riduzione della tassa del 30% per gli abbonamenti di cui al punto 1 lettera a) e al punto 2 lettera b); mentre per gli abbonamenti di cui al punto 1 lettera b) e al punto 2 lettera a) viene concessa una riduzione della tassa del 10%.

Art. 28 - (Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla domanda l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, *sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo*. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La tassa, se d'importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interesse, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nei mesi di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non

oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione in un'unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 29 - (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

CAPO III - Sanzioni - Abrogazioni - Norme transitorie

Art. 30 - (Sanzioni)

In caso di omessa richiesta di autorizzazione si applica la sanzione del 100% del canone dovuto con minimo di € 51,65. In caso di richiesta di autorizzazione tardiva o infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. In caso di errori od omissioni presenti nella richiesta di autorizzazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone si applica la sanzione di € 51,65. E' sempre ammesso il cosiddetto ravvedimento operoso che consente una riduzione della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di richiesta di autorizzazione non oltre un mese dalla scadenza.

Per il tardivo versamento rispetto alla data di scadenza stabilita, si applica una sanzione pecuniaria rispetto all'importo della tassa dovuta così modulata:

- fino a trenta giorni: sanzione del 10%
- da 31 giorni a 60 giorni: sanzione del 20%
- da 61 giorni a 90 giorni: sanzione del 40%
- da 91 giorni a 120 giorni: sanzione del 60%

Si applica la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo in caso di occupazione abusiva e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza del provvedimento di concessione.

L'irrogazione delle sanzioni previste ai precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni ad altre disposizioni regolamentari vigenti.

X